

## **TI\_GERICHTE 52.2002.7 vom 16. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.7)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.7 du 16 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.7 del 16 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

aprile 2000 e 20 settembre 2001 della ricorrente; ricorso ad 2, pag. 2), organizzando ciascuno autonomamente la propria vita, \_\_\_\_\_ presso sua madre in via \_\_\_\_\_. L'insorgente sostiene che la separazione è stata causata dal comportamento violento di suo marito, il quale beveva e la maltrattava. Certo, il 18 febbraio e l'11 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Lugano ha formalmente autorizzato i coniugi \_\_\_\_\_ a vivere separati sulla base degli art. 175 e 176 CC, attribuendo all'insorgente l'uso dell'abitazione coniugale e vietando a suo marito di importunarla in futuro in qualsiasi modo "con scritti, parole, telefonate, di persona o tramite terzi, in casa, al lavoro o in altri luoghi" (v. decreto supercautelare 18 febbraio 2000, n. 3 pag. 2). D'altra parte, però, la separazione dura ormai da anni. Già a due riprese, il 17 maggio 2000 e il 21 maggio 2001, la ricorrente ha infatti chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora annuale, quando il suo matrimonio era ormai privo di ogni scopo e contenuto ed era esclusa una riconciliazione con suo marito. Con l'unione coniugale gravemente turbata e da parecchio tempo esistente solo dal lato formale, \_\_\_\_\_ ha quindi manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il suo matrimonio per poter continuare a soggiornare in Svizzera. 6. Dinnanzi al Tribunale la ricorrente adduce un fatto nuovo. Essa sostiene di essersi nel frattempo riconciliata con suo marito, il quale dal 3 gennaio 2002 alloggia nell'appartamento in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, da essa locato il 1° aprile 2001. A sostegno della sua tesi, l'insorgente produce una dichiarazione giurata dei coniugi autenticata da un notaio. Con scritto 15 marzo 2002 al Tribunale, \_\_\_\_\_ ha confermato la ripresa della comunione domestica, osservando nel contempo di aver denunciato sua moglie alla polizia solo per rabbia e precisando che egli aveva effettivamente ricevuto del denaro da lei, ma solo a titolo di prestito. Sennonché, risalendo ad almeno un paio di anni fa, la separazione dei coniugi \_\_\_\_\_ va manifestamente considerata di lunga durata, in quanto essi hanno vissuto il maggior tempo della loro vita coniugale separati. Va ricordato che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita familiare in Svizzera. Appare inoltre dubbio che l'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi \_\_\_\_\_ durante la procedura ricorsuale sia reale e sincera. Lo dimostrano le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ alla Polizia cantonale: il 1° marzo 2000, egli ha spontaneamente dichiarato alla polizia - tra l'altro - che la ricorrente gli aveva versato fr. 10'000.- al fine di ottenere un permesso di soggiorno per matrimonio e di aver vissuto in seguito insieme a lei durante un breve periodo; il 19 settembre 2001, dopo aver confermato che il suo matrimonio era stato contratto per convenienza, egli ha affermato che non sapeva nemmeno che sua moglie viveva a \_\_\_\_\_. Ma vi è di più. I

coniugi \_\_\_\_\_ avrebbero repentinamente deciso di riconciliarsi proprio poco tempo dopo aver impugnato la decisione dipartimentale del 31 ottobre 2001. Del resto, il solo fatto di vivere allo stesso recapito dopo oltre due anni di separazione e senza alcun contatto non significa ancora che i coniugi abbiano la volontà di ricomporre un'autentica unione coniugale; in altre parole, che tra di loro si sia infine creata una vera e propria relazione sentimentale. La loro asserita riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine osservato che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. 7. La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra \_\_\_\_\_ e suo marito. Va osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria, dove è nata e cresciuta e dove peraltro è tornata anche dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 1 pag. 3). 8. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, la cittadina filippina \_\_\_\_\_ è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 maggio 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario